



ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel./Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso della Libertà, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N

E mail: meic87400n@istruzione.it- pec: meic87400n@pec.istruzione.it

Sito web:www.istitutocomprensivosaponara.it

.....

Prot. n. 7796/C1

Saponara, 30.11.2015

Circolare n. 41

Albo
Sito web
ATA
DOCENTI
LSU

OGGETTO: Adempimenti relativi all' applicazione del TU 81/2008 e del D. Lgs 106/09

Dovendo assolvere tutti gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza di cui in oggetto, si richiede a tutto il personale in servizio nella scuola di volere presentare entro e non oltre **mercoledì 9 dicembre esclusivamente presso l'Ufficio di Segreteria di Spadafora** certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa al possesso di:

ATTESTATI DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO PER

- **addetti al servizio di servizio di prevenzione e protezione** (ASPP, modulo A28 ore e B 24 ore e relativo aggiornamento 28 ore ogni 5 anni)
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (RLS, 32 ore e relativo aggiornamento di 8 ore annui).
- **addetto antincendio** rischio medio o alto della durata rispettivamente di 8 e 16 ore (DM. 10/03/98 e s.m.i., a seconda della presenza contemporanea di lavoratori in ogni plesso)
- **addetto primo soccorso** ai sensi del DM. 388/04 per la durata di 12 ore;
- **lavoratori e preposti**, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e succ. (rispettivamente corso di 12 ore e 20 ore)

Tutti i lavoratori che volessero far parte dell'organigramma della sicurezza per primo soccorso, antincendio, etc potranno presentare la loro disponibilità, per essere nominati in sede di riunione

periodica, a condizione che la loro formazione avvenga nel più breve tempo possibile, all'interno dell'orario lavorativo e a spese del Datore di lavoro, come da normativa vigente.

L'Ufficio di segreteria provvederà tempestivamente ad inviare tale documentazione, via e-mail, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che è stato individuato nell'Ing. Maria Muscarà.

- A margine si riportano gli artt. 36 e 20 riguardanti l'informazione e gli obblighi dei lavoratori del TU 81/2008 che disciplinano gli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli [articoli 45 e 46](#);
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al [comma 1, lettere a\)](#) e al [comma 2, lettere a\), b\) e c\)](#), anche ai lavoratori di cui all'[articolo 3, comma 9](#).
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Sanzioni

Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 36, co. 1 e 2:** *arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]*

DECRETI ATTUATIVI

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

INTERPELLI

INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio

Richiami all'Art. 36:

- *Art. 3, co. 9 - Art. 3, co. 13-bis - Art. 18, co. 1, lett. l) - Art. 33, co. 1, lett. f) - Art. 73, co. 1 - Art. 184, co. 1 - Art. 195, co. 1 - Art. 227, co. 1 - Art. 257, co. 1*
- *Art. 294-bis*

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle [lettere c\) e d\)](#), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla [lettera f\)](#) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto²⁷.

Sanzioni Penali

Sanzioni per i lavoratori

• [Art. 20, co. 2, lett. b\), c\), d\), e\), f\), g\), h\), i\)](#): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [[Art. 59, co. 1, lett. a\)](#)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per i lavoratori

• [Art. 20 co. 3](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [[Art. 59, co. 1, lett. b\)](#)]

Sanzioni per i lavoratori autonomi

• [Art. 20 co. 3](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [[Art. 60, co. 2](#)]

Richiami all'Art. 20:

- [Art. 18, co. 3-bis](#) - [Art. 78, co. 1](#) - [Art. 78, co. 2](#)

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Arena